COPIA

DELIBERAZIONE N. 11/2017

COMUNE DI SILVANO D'ORBA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Marzo, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Ivana MAGGIOLINO	X		Annalisa CANNIZZARO	X	
Giuseppe COCO	X		Angelo Luigi GUALCO	X	
Angelo ALFIERI		X	Igor ALBANI		X
Massimiliano CAMPORA	X		Angela Nella MINETTI	X	
Giulia Rita CACCIAVILLANI	X		Massimo CARLINI	X	
Sasha BISIO	X		TOTALE PRESENTI	9	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Sindaco Sig.ra Ivana Maggiolino, ai sensi dell'art. 39 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio;
- partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000), il Segretario comunale Sig. Pier Giorgio Cabella.

Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso pare favorevole:

☒ il responsabile del servizio interessato (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

☐ il Segretario comunale (artt. 49 co. 2 e 97 co. 4 lett. b del D.Lgs. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica

☒ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

PER QUANTO RIGUARDA L'IMU

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Considerato che la Legge di Bilancio n. 232 del 11.12.2016 relativa all'anno 2017, all'art. 10 conferma il blocco delle aliquote dei tributi locali con la sola esclusione delle Tariffe (TARI e COSAP);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Rilevato dunque, sulla base di quanto sopra, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

PER QUANTO RIGUARDA LA TARI

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2014 in data 8 settembre 2014, il quale, all'art. 10, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Vista anche la deliberazione n. 10/2017, adottata in data odierna, con la quale si è modificato il suddetto regolamento;

Richiamato il citato articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, tranne la TARI;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di €. 332.378,02, così ripartiti:
COSTI FISSI €. 113.274,92
COSTI VARIABILI €. 219.147,84

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Visto in particolare il piano finanziario per la determinazione delle tariffe TARI (allegato A);

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

PER QUANTO RIGUARDA LA TASI

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria per il 2016), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamato ancora una volta il citato articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, tranne la TARI;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

a) ridurre l'aliquota della TASI;
b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato il decreto legge del 30 dicembre 2016 n. 244 (cd. Milleproroghe) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

> *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16/2017 in data 7 marzo 2017, immediatamente eseguibile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese, per appello nominale, la quale porta il seguente risultato:

- presenti 9
- astenuti 0
- voti favorevoli 7
- voti contrari 2 (A. Minetti e M. Carlini)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di confermare, anche per l'anno d'imposta 2017, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'**IMU** come definite nella sottostante tabella:

TABELLA IMU	
Fattispecie	**Aliquota**
Abitazione principale A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,00 per mille (detrazione €. 200,00)
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (in linea retta di 1°), utilizzate come abitazione principale, sempre che sussistano tutti i requisiti e le condizioni di cui alla Risoluzione 1/DF Ministero Economia e Finanze del 17 febbraio 2016	5,00 per mille
Altri immobili	8,60 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,60 per mille
Aree fabbricabili	8,60 per mille
Terreni agricoli	esenti

3. di stimare in € 365.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

4. di approvare per l'anno 2017, il piano finanziario allegato alla presente sotto la lettera A) e le tariffe **TARI** relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano alla presente sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

6. di stabilire i seguenti termini di pagamento della TARI, anno d'imposta 2017:
   - prima rata/rata unica: 31 ottobre 2017
   - seconda rata saldo: 31 dicembre 2017

7. di confermare, anche per l'anno d'imposta 2017, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

TABELLA TASI	
Fattispecie	**Aliquota**
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,90 per mille
Altri immobili	0,00 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille
Aree fabbricabili	0,00 per mille

8. di stimare in € 700,00 il gettito complessivo della TASI per l'anno 2017 derivante dalle aliquote come sopra determinate;

9. di trasmettere telematicamente, nei modi e nei termini previsti dalla legge, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (A. Minetti e M. Carlini) su n. 9 presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SILVANO D'ORBA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 11/2017 DEL 30.03.2017 AD OGGETTO *IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017*

D.LGS. 267/2000: ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE

PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI
Dott. Lorenzo BIANCHI

D.LGS. 267/2000: ART. 97 COMMA 2 E NORMATIVA COMUNALE

PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA
CONFORMITÀ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pier Giorgio CABELLA

D.LGS. 267/2000. ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Carla GUINERI

ALLEGATO A)

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2017

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di SILVANO D'ORBA			
COSTI	**PARTE FISSA**	**PARTE VARIABILE**	**TOTALE**
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	**0,00**
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	1.900,00		**1.900,00**
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	5.100,00		**5.100,00**
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	61.148,36		**61.148,36**
CCD – Costi comuni diversi	10.916,39		**10.916,39**
AC – Altri costi operativi di gestione	10.000,00		**10.000,00**
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	24.210,18		**24.210,18**
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		40.723,02	**40.723,02**
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		69.415,20	**69.415,20**
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		81.581,84	**81.581,84**
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		27.743,03	**27.743,03**
SOMMANO	113.274,92	219.463,10	332.738,02
	34,04%	65,96%	100,00%

% COPERTURA 2017			100%

PREVISIONE ENTRATA			332.738,02
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			**392,00**
MAGGIORI ENTRATE DA MIUR			**869,97**
ENTRATA TEORICA	113.112,20	219.147,84	332.260,05

UTENZE DOMESTICHE	56.556,10	152.438,31	208.994,42
% su totale di colonna	**50,00%**	69,56%	62,90%
% su totale utenze domestiche	27,06%	72,94%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	56.556,10	66.709,53	123.265,63
% su totale di colonna	50,00%	30,44%	37,10%
% su totale utenze non domestiche	45,88%	54,12%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016		
	Kg	**%**
TOTALE R.S.U.	**986.191**	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	**0,00%**
A CARICO UTENZE	986.191	
UTENZE NON DOMESTICHE	300.201	30,44%
UTENZE DOMESTICHE	685.990	69,56%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		**0,7000**

OCCUPANTI NON RESIDENTI	**2**
AREA GEOGRAFICA	**Nord**
ABITANTI >5000	**NO**
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	**2016**
ADDIZIONALE PROVINCIALE 2015 E 2016	**5,00%**
ADDIZIONALE PROVINCIALE 2017	**5,00%**

Redatto il 17/02/2017

STUDIO K software - www.studiok.it

ALLEGATO B)

Comune di SILVANO D'ORBA

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m^2	%	m^2	Ka	Kb	Euro/m^2	Euro/m^2	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	82,923524					
Famiglie di 1 componente	300	26.271,71	25,6%	87,6	0,84	1,00	0,279776	24,50	82,92	82,92	107,42
Famiglie di 2 componenti	567	54.338,44	48,3%	95,8	0,98	1,60	0,326406	31,28	132,68	66,34	163,96
Famiglie di 3 componenti	183	20.113,66	15,6%	109,9	1,08	1,80	0,359712	39,54	149,26	49,75	188,80
Famiglie di 4 componenti	87	9.623,20	7,4%	110,6	1,16	2,20	0,386358	42,74	182,43	45,61	225,17
Famiglie di 5 componenti	31	3.854,01	2,6%	124,3	1,24	2,90	0,413003	51,35	240,48	48,10	291,82
Famiglie di 6 o più componenti	6	867,30	0,5%	144,6	1,30	3,40	0,432987	62,59	281,94	46,99	344,53
,	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	66.299,95	0,0%	0,0	0,84	0,00	0,279776	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	**1.174**	**115.068,32**	**100%**	**98,0**		Media	**0,366374**		Media	**56,62**	

ALLEGATO C)

Comune di SILVANO D'ORBA

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		n	m²	Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m²	Euro/m² Quv*Kd	Euro/m² QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7	1.188,71	med	0,42	med	3,40	0,402474	0,528875	0,931349
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	158,48	max	0,80	max	6,55	0,775853	1,018862	1,794716
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,610984	0,808868	1,419852
4	Esposizioni, autosaloni	34	10.518,44	max	0,43	max	3,55	0,417021	0,552208	0,969229
5	Alberghi con ristorante	5	1.440,97	max	1,33	max	10,93	1,289856	1,700178	2,990034
6	Alberghi senza ristorante	1	64,80	max	0,91	max	7,49	0,882533	1,165081	2,047614
7	Case di cura e riposo	1	216,98	max	1,00	max	8,19	0,969817	1,273967	2,243783
8	Uffici, agenzie, studi professionali	109	6.123,30	max	1,13	max	9,30	1,095893	1,446629	2,542522
9	Banche ed istituti di credito	-	-	max	0,58	max	4,78	0,562494	0,743536	1,306030
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9	5.453,54	max	1,11	max	9,12	1,076496	1,418630	2,495126
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6	333,58	max	1,52	max	12,45	1,474121	1,936616	3,410738
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	32	3.196,25	max	1,04	max	8,50	1,008609	1,322188	2,330797
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	1.687,02	max	1,16	max	9,48	1,124987	1,474628	2,599616
14	Attività industriali con capannoni di produzione	33	29.536,34	med	0,67	min	3,50	0,649777	0,544430	1,194207
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	31	6.731,50	min	0,55	min	4,50	0,533399	0,699982	1,233381
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2	269,83	min	4,84	med	50,28	4,693913	7,820352	12,514264
17	Bar, caffè, pasticceria	8	587,94	min	3,64	med	40,65	3,530133	6,322391	9,852523
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12	2.493,98	min	1,76	min	14,43	1,706877	2,244608	3,951485
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12	357,42	min	1,54	min	12,59	1,493518	1,958393	3,451911
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	56,50	min	6,06	min	49,72	5,877089	7,734021	13,611110
21	Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	1,590499	2,092168	3,682667
22	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
	Totale	**312**	**70.415,58**							

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ivana MAGGIOLINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pier Giorgio CABELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 0 APR. 2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 21 APR. 2017

Dalla Residenza Comunale, li 06 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pier Giorgio CABELLA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____,
essendo stata pubblicata a fare data dal _____ senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pier Giorgio CABELLA)

Copia conforme ad uso amministrativo.
Silvano d'Orba, li 06 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Avv. Pier Giorgio CABELLA)

COMUNE DI SILVANO D'ORBA (ALESSANDRIA)